



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

CAPITOLATO

**SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA A
BORDO DEGLI SCUOLABUS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL
COMUNE DI CHIARAVALLE
ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

Articolo 1

Oggetto e durata dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'espletamento dei seguenti servizi: l'assistenza, la sorveglianza e l'accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Chiaravalle, per i percorsi dalle rispettive abitazioni ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa, con particolare attenzione e cura per gli allievi con disabilità e gli allievi della scuola dell'infanzia.

Le specifiche modalità di espletamento dei servizi sono disciplinate dalle disposizioni del presente capitolato.

L'operatore si impegna a non sollevare eccezioni di sorta in ordine a eventuali variazioni richieste dal Committente relativamente al monte orario giornaliero, che potrà subire aumenti o diminuzioni rispetto ai dati forniti dall'Ente, con conseguente aumento o diminuzione del valore dell'affidamento nella medesima percentuale, poiché l'organizzazione del servizio si basa sui dati dell'anno scolastico 2024/2025 e potrebbero rendersi necessarie modifiche in corso d'opera per l'ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico, con conseguente necessità di modificare gli orari, le tratte e le fermate degli scuolabus e, di conseguenza, di modificare l'organizzazione del servizio di accompagnamento a bordo degli scuolabus.

L'affidamento avrà durata di mesi 8 (otto) presumibilmente dal 01/01/2026 sino al 31/08/2026, giorno di chiusura dell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'art. 74 del T.U. dell'Istruzione (D.Lgs. 16/04/1994, n. 297), e decorrerà dalla data di stipula del contratto o, in ogni caso, dalla data del verbale di consegna del servizio, in caso di esecuzione anticipata nelle ipotesi di cui all'art. 17 co.8 del D.lgs. 36/2023.

L'erogazione materiale del servizio sarà coincidente con il calendario scolastico e i periodi in cui la scuola resterà chiusa consentiranno di organizzare il servizio in base alle iscrizioni, al piano del trasporto scolastico annuale e alla presenza di disabili a bordo dei pulmini nelle diverse tratte.

Articolo 2

Modalità di erogazione del Servizio di accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus

La prestazione del servizio sarà effettuata per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado dal lunedì al sabato.

Il servizio di Accompagnamento e Vigilanza sugli scuolabus consiste nell'assistenza, sorveglianza e accompagnamento sugli scuolabus degli alunni per i percorsi dalle rispettive abitazioni ai plessi scolastici di appartenenza e viceversa.

Il servizio riguarda i minori compresi nella fascia di età tra 3 e 14 anni e afferisce all'ambito dei servizi scolastici di cui all'Allegato XIV – Servizi sociali ed altri servizi specifici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 14, comma 1, lettera d del Codice. Ai sensi della normativa vigente, vi è obbligo di accompagnamento negli scuolabus per gli allievi disabili e per i bambini della scuola dell'infanzia. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23464-2010, ha stabilito che, anche in assenza di un obbligo normativo specifico, i Comuni sono tenuti a garantire la presenza di un accompagnatore, soprattutto per la tutela dei minori.

Pertanto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, nel Comune di Chiaravalle il servizio in questione è svolto, in particolare, per i minori frequentanti la scuola dell'infanzia e per minori disabili con diagnosi accertata ai sensi della L. 104/92.

L'Amministrazione organizza il servizio di trasporto scolastico cercando di garantire quanto più possibile la presenza di un accompagnatore a bordo degli scuolabus, laddove se ne

ravvisi l'esigenza e per garantire la massima sicurezza ai minori trasportati e un comportamento rispettoso ed educato a bordo degli scuolabus.

La procedura fa riferimento al **seguente CPV 80410000-1 - Servizi scolastici vari**.

Il servizio di accompagnamento e sorveglianza a bordo degli scuolabus del servizio di trasporto scolastico del Comune di Chiaravalle per il periodo considerato (presumibilmente 01.01.2026 – 31.08.2026) tiene in considerazione il numero di operatori impegnati nel medesimo servizio nell'anno scolastico 2024/2025, quantificato in n. 6 unità con livello B1 del **CCNL Cooperative sociali e imprese sociali – cod. T151**.

Il monte ore stimato come necessario per lo svolgimento del servizio nel periodo considerato per la presente procedura è quantificato in n. 1.740 e il numero di operatori presumibilmente da impegnare nello svolgimento del servizio è valutato in n. 6 unità, calcolate sulla base delle tratte del trasporto scolastico dell'anno 2024/2025, del numero di scuolabus impegnati nell'erogazione del servizio e delle fasce orarie quotidiane in cui si articola il servizio, per n. 6 giorni a settimana.

Il servizio di accompagnamento a bordo degli scuolabus nel Comune di Chiaravalle si articola di norma su 3 (tre) diversi scuolabus che compiono percorsi differenziati la mattina, in ingresso a scuola, e all'uscita del tempo normale, nella fascia oraria del pranzo. Nell'uscita pomeridiana del tempo pieno e della scuola dell'infanzia sono in servizio n. 2 (due) scuolabus, che compiono percorsi differenziati. Su tutti gli scuolabus è attualmente previsto il servizio di accompagnamento e di sorveglianza.

Le fasce orarie giornaliere da considerare per il servizio di accompagnamento e sorveglianza a bordo degli scuolabus coincidono con quelle del trasporto scolastico e sono le seguenti:

- ingresso a scuola – fascia oraria 7.00-9.00 (circa) – servizio su n. 3 scuolabus;
- uscita da scuola a tempo normale – fascia oraria 12.00 – 14.00 (circa) – servizio su n. 3 scuolabus;
- uscita da scuola a tempo pieno – fascia oraria 15.00 – 17.00 (circa) – servizio su n. 2 scuolabus.

Le suddette fasce orarie sono da intendersi come tempi massimi di svolgimento del servizio di trasporto scolastico, all'interno delle quali il servizio viene effettivamente svolto in tempi più ridotti (di norma ricompresi nelle fasce orarie indicate). Il monte ore settimanale delle sei operatrici impegnate nel servizio di accompagnamento e sorveglianza a bordo degli scuolabus è di 66 ore, per un impegno complessivo di n. 1740 ore nel periodo considerato (01.01.2026 – 31.08.2026).

Il monte ore complessivo per l'a.s. 2025/2026 e il numero degli operatori/operatrici necessario sono quantificati prevedendo l'assistenza a bordo degli scuolabus per ogni percorso effettuato e per tutti i mezzi del trasporto scolastico utilizzati nelle diverse fasce orarie (cioè a quantificazione massima), come sopra dettagliato.

L'intervento richiede personale specializzato, in possesso di idoneità psico-fisica per sorvegliare in modo appropriato i bambini durante il viaggio sullo scuolabus e assistere gli stessi nella salita e nella discesa dal mezzo.

Per tutta la durata dell'affidamento, per ogni scuolabus impiegato l'affidatario del servizio dovrà assicurare la presenza di almeno un assistente.

In caso di assenza di un accompagnatore per causa di malattia, permessi, ferie o improvviso impedimento di qualsiasi natura, in particolare nelle tratte del trasporto scolastico con la presenza a bordo dello scuolabus di alunni disabili e per la scuola dell'infanzia, dovrà essere sempre garantita la sostituzione del personale assente, in quanto trattasi di servizio obbligatorio ai sensi delle norme vigenti, alla luce della particolare fragilità dei trasportati.

L'assistente dovrà:

- assistere i singoli alunni nella salita e discesa dal mezzo;
- accompagnare i bambini nei loro posti a sedere;
- non consentire che persone diverse dai bambini autorizzati salgano sullo scuolabus;
- evitare di parlare all'autista, se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- curare che all'interno del mezzo i bambini tengano un comportamento educato e non disturbino l'autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in alcun modo disagio agli altri bambini e che non arrechino danneggiamenti al mezzo;
- sorvegliare e accompagnare i bambini nell'eventuale itinerario da percorrere a piedi tra lo scuolabus e l'accesso al plesso scolastico;
- controllare che alla fermata sia presente almeno uno dei genitori o un loro delegato maggiorenne e consegnargli il bambino. Qualora il genitore o suo delegato sia eccezionalmente assente, l'accompagnatore dovrà trattenere il bambino all'interno dello scuolabus e riaccompagnarlo al plesso scolastico di appartenenza, dove sarà preso in carico dal personale della scuola;
- conoscere l'itinerario dello scuolabus, le fermate e i bambini associati alle stesse, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Pubblica Istruzione all'avvio del servizio.

Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni secondo le esigenze scolastiche e l'affidatario sarà comunque tenuto a rispettarli e contabilizzare le ore effettivamente prestate.

Articolo 3

Importo e durata del servizio

L'importo stimato per i servizi oggetto dell'appalto è stato calcolato in base al personale minimo necessario e al fabbisogno orario complessivo.

Ai fini del calcolo del valore del contratto per il **periodo considerato (presumibilmente 01.01.2026 – 31.08.2026)**, si assume come valore l'importo di **€ 34.048,39**, di cui € 32.729,40 per costi del personale, € 327,29 per costi generali amministrativi e € 991,70 quale utile stimato. I costi relativi alle misure di sicurezza indicate nel DUVRI, necessarie per l'eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a € 0,00 (zero/00). Agli importi su indicati si **aggiunge IVA 5% quantificata in € 1.702,42 per un ammontare complessivo di € 35.750,81 lordo**, importo calcolato per un massimo di n. 1740 ore stimate da svolgersi presumibilmente nel periodo 01/01/2026 – 31/08/2026.

Il **costo della manodopera** per la durata su indicata ammonta a **€ 32.729,40** ed è pari al **96,13% del valore contrattuale**.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Riferimento è il seguente: **T151** (Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo).

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario potrà essere oggetto di variazione qualora, per esigenze dell'Amministrazione o per nuove disposizioni regolamentari e/o legislative, il numero delle ore richieste debba essere rideterminato. In tal caso, il compenso verrà determinato moltiplicando le ore effettivamente prestate dai propri operatori per le tariffe offerte. Null'altro sarà dovuto all'appaltatore a titolo di rimborsi, indennità, conguagli, ecc...oltre a quanto indicato in fase di gara.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti i servizi, prestazioni, spese e qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente ai servizi oggetto di affidamento e necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto.

I costi derivanti da rischi di interferenza di cui all' art. 26 del D.lgs 81/2008 sono pari ad € 0,00 come da DUVRI predisposto. L'appalto è finanziato con Fondi di Bilancio.

Articolo 4

Personale

Il servizio di accompagnamento e assistenza a bordo degli scuolabus di cui al presente capitolato verrà svolto da personale alle dipendenze dell'operatore aggiudicatario.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalizzato, deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'aggiudicatario sarà tenuto a reperire e mantenere le figure professionali più adeguate allo svolgimento del servizio, in riferimento alle entità numeriche, alla formazione culturale e alla esperienza lavorativa.

Il personale da impiegare nel servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus del servizio di trasporto scolastico di Chiaravalle dovrà:

- avere assolto gli obblighi scolastici;
- possedere una idoneità psico-fisica per lo svolgimento del servizio;
- possedere preferibilmente un'esperienza documentata in servizi simili o comunque rivolti all'infanzia.

È consentita all'impresa la sostituzione del personale indicato in fase di offerta con altro di pari esperienza e formazione culturale, previa comunicazione al comune.

L'Affidatario nei rapporti con il personale impiegato si assume ogni responsabilità in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di igiene, sicurezza ed infortunistica.

In particolare:

- a) L'Affidatario è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: Codice T151 – CCNL Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

In ogni caso, l'operatore economico affidatario, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'allegato I.01 del medesimo decreto legislativo.

- b) L'aggiudicatario dovrà assolvere tutti gli obblighi ed oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro ed assicurazioni sociale, nonché provvedere, a propria cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie assistenziali, previdenziali ed infortunistiche dal momento che i propri dipendenti non conseguono alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva e contributiva si applica il comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023;

- c) L'aggiudicatario si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene, cooperando con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008. L'appaltatore dovrà produrre, prima della stipula del contratto di appalto, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 D.lgs. 81/2008, il cui schema è elaborato dall'Ente affidante, e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- d) Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l'Affidatario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario stesso;
- e) Il personale messo a disposizione dall'Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D.lgs. 81/2008. L'Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, rispettando scrupolosamente il segreto d'ufficio e le vigenti norme in materia di privacy, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio o nella struttura.
- f) L'affidatario deve individuare, dandone comunicazione all'Ente, un soggetto avente la qualifica di "Referente del servizio" quale interlocutore dell'Amministrazione e dei competenti Uffici Comunali.
- g) Prima dell'inizio dell'appalto l'Affidatario dovrà fornire al Comune di Chiaravalle l'elenco del personale a qualunque titolo impiegato nell'erogazione del servizio, con vincolo di subordinazione e non, contenente i dati anagrafici e le qualifiche professionali possedute. Il personale dell'affidatario dovrà essere presente in servizio a bordo degli scuolabus come da comunicazioni inoltrate all'ufficio Servizi educativi, al fine di consentire all'Ente appaltante la verifica in qualsiasi momento della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei suddetti rapporti contrattuali.
- h) L'amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli Enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva DURC, al fine di accertare la sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
- i) L'Affidatario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale

impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze teorico-pratiche, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente schema di contratto e secondo le proposte formulate in sede di offerta. Tali corsi devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

Le modalità e la tempistica dello svolgimento dei corsi dovranno essere comunicati al Comune di Chiaravalle.

L'inosservanza anche parziale delle sopra richiamate normative costituisce grave inadempimento che potrà dare luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che l'Affidatario possa vantare alcun diritto di rivalsa, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Articolo 5

Clausola sociale

Ferme restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nell'espletamento del servizio la Ditta Affidataria, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, assorbendo ed utilizzando prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti.

Sono fatte salve e quindi si applicano le clausole sociali previste dal CCNL di riferimento dell'Affidatario qualora prevedano obblighi di assunzione più stringenti rispetto alla clausola sociale in oggetto. Il CCNL applicato, di riferimento per la presente procedura è il CCNL Cooperative Sociali T151.

In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

- a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del codice.
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;

In relazione alla lettera a), l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In relazione alla lettera b) ossia: "garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate", il concorrente, compatibilmente con la clausola sociale di stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto di cui sopra, si dovrà impegnare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 4,

dell'allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 50% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 50% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

delle assunzioni ulteriori rispetto a quelle a cui è obbligato per effetto della clausola sociale di promozione della stabilità occupazionale di cui sopra per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

• L'operatore economico che occupi oltre 50 dipendenti produce, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del suddetto Allegato II.3, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa 17abbia soggettività giuridica;
- dal Consorzio (di cui alle lett. b) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

• L'Operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, ma inferiore a 50, si impegna a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, Allegato II.3 del Codice:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di Penali determinate nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto d'appalto che verrà stipulato, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento;

- una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa

aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, Allegato II.3 del codice, l'applicazione di penali determinate nel presente Capitolato speciale e nel contratto d'appalto che verrà stipulato, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Articolo 6

Clausola di continuità del servizio

L'Affidatario è direttamente responsabile della continuità dei servizi oggetto del presente capitolato. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore, per eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Affidatario. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'Affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Restano a carico dell'Affidatario i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i destinatari e i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

In ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'Affidatario deve dare immediata comunicazione al Comune di Chiaravalle precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune di Chiaravalle è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'Affidatario si impegna a tenere conto.

L'aggiudicatario, in caso di assenza di uno o più operatori per malattia, permesso, ferie o altro, si impegna a garantire il servizio di accompagnamento e di sorveglianza nelle tratte in cui sono presenti allievi disabili a bordo e per il trasporto degli allievi della scuola dell'infanzia, in considerazione della fragilità degli utenti. In tali casi, l'affidatario si impegna a garantire la sostituzione del personale assente in risposta all'obbligo posto dalle norme vigenti.

L'Affidatario non può dar corso ad alcuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento del Comune di Chiaravalle o in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto al corrispettivo.

L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dall'Ente affidante.

In caso di sciopero del personale, l'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla L. n. 146/1990 recante "Sciopero nei servizi pubblici essenziali" In ogni caso, dell'indizione dello sciopero da parte del personale impiegato, l'Affidatario dovrà dare formale comunicazione all'Ente affidante con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto all'inizio dello stesso.

Articolo 7

Referente del servizio

L'operatore si impegna a nominare, in sede di offerta, un coordinatore responsabile del servizio di comprovata professionalità e affidabilità a cui affidare l'incarico di referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Egli deve assicurare un contatto continuo con l'ufficio e partecipare ad eventuali incontri che quest'ultimo giudicherà opportuni al fine di garantire agli utenti un servizio di qualità, coordinato con il servizio di trasporto scolastico e con le esigenze dell'Ente affidatario. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il referente del servizio dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario. In caso di assenza o inadempimento del referente, l'impresa deve immediatamente provvedere alla sua sostituzione e comunicarlo all'Amministrazione Comunale.

L'impresa è tenuta ad individuare e a comunicare altresì il nominativo del Responsabile della Privacy (GDPR Reg. Europeo n. 679/2016) e della sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Articolo 8

Clausole attuative della legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel Comune di Chiaravalle

- L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, è obbligato a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento dei servizi e delle attività affidate, quanto previsto dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.lgs. 165/2001" e dal "Codice di comportamento del Comune di Chiaravalle" adottato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2014, avente ad oggetto: "Approvazione codice di comportamento dei dipendenti del comune di Chiaravalle" ed integrato con delibera Giunta Comunale n. 141 del 12/12/2022, avente ad oggetto: "Modifica codice di comportamento dei dipendenti comunali", nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune. Al fine di cui sopra, in seguito alla stipula della contratto, all'Affidatario verrà consegnata una copia dei Codici indicati.

Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

- L'Affidatario dichiara di conoscere il Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori".

Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'Affidatario comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

- L'Affidatario dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012, n. 190, in forza della quale i dipendenti del Comune di Chiaravalle che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Articolo 9

Pagamenti

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati:

- il codice univoco ufficio: UFLA56
- il codice CIG;
- il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio;
- il numero dell'impegno di spesa;
- la data di scadenza del pagamento;
- dichiarazione conto dedicato e relativo IBAN;
- se la spesa è rilevante ai fini IVA;
- specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47;
- specifica annotazione "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972", per le fatture oggetto di split payment.

In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014.

Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del servizio e il numero delle ore effettivamente effettuate.

I pagamenti sono disposti entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previo atto di liquidazione e verifica della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale.

La fatturazione del servizio dovrà avere cadenza mensile.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto-legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto

- previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
 - I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
 - I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
 - Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo al presente affidamento.
 - L'Affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente affidante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 11

Obblighi dell'affidatario

L'affidatario ha l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative RCT/RCO.

Copia di tali polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima dell'inizio dell'attività. Qualora l'affidatario ne fosse già in possesso, sarà necessaria l'introduzione di una appendice che estenda esplicitamente la copertura all'appalto in oggetto e che indichi il Comune di Chiaravalle come terzo.

Il Comune è esonerato nella maniera più ampia da ogni responsabilità, anche in relazione a violazioni della normativa in materia o errata applicazione delle assicurazioni obbligatorie. **L'affidatario dovrà garantire la continuità del servizio degli operatori impiegati** e senso di responsabilità adeguato alla natura delle attività da espletare che sono rivolte ai minori. In relazione all'obbligo di cui sopra, **le sostituzioni degli operatori addetti dovranno essere limitate ai casi di effettiva e comprovata necessità. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, o nel caso di interruzione di singole prestazioni, l'affidatario sarà tenuto, con ogni onere a carico, a procedere alla sostituzione degli stessi.**

Prima dell'avvio del servizio, l'Affidatario dovrà inoltre comunicare all'Ufficio Servizi educativi del Comune di Chiaravalle l'elenco nominativo degli operatori che sostituiranno i titolari eventualmente assenti, unitamente ai relativi curricula che dimostrino l'esperienza effettuata in servizi simili a quelli del presente affidamento o comunque rivolti all'infanzia.

In caso di sciopero del personale l'Affidatario è tenuto all'osservanza della L. 146/1990 e s.m.i. L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d'appalto e secondo i migliori criteri per la tutela del pubblico interesse e dell'utenza costituita da minorenni.

È altresì obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nella materia oggetto d'appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

L'affidatario dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

L'affidatario è inoltre obbligato:

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- a redigere e trasmettere al competente ufficio comunale, su richiesta di quest'ultimo, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni notizia utile connessa al servizio con specifico riferimento alle varie problematiche eventualmente verificatesi;
- a far presente alla stessa Amministrazione evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni affidate che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Articolo 12

Obblighi dell'affidatario nei confronti degli operatori addetti al servizio

Tutti gli operatori, in generale, dovranno essere adeguatamente resi edotti delle responsabilità derivanti dalla gestione del servizio, quali, ad esempio, il rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei bambini.

L'affidatario dovrà garantire agli operatori un congruo numero di ore di formazione specifica.

Articolo 13

Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario assume ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle strutture, agli scuolabus ed agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli operatori e/o a terzi comunque denominati o a cose, per qualsiasi causa, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 14

Sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n. 38/2007, come modificata dalla L.R. 13/2008, competono all'affidatario i seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP);
- nomina degli addetti antincendio e degli addetti pronto soccorso;

- predisposizione del documento valutazione dei rischi (DVR) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività del presente capitolato;
- adeguata e documentata informazione e formazione dei propri operatori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- dotazione degli operatori impiegati nelle attività di apposita tessera di riconoscimento, come previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
- sottoscrizione del DUVRI predisposto dall'Ente affidante, con eventuali integrazioni o modifiche proposte dall'affidatario.

Articolo 15

Vigilanza e controlli - Referenti

All'Amministrazione compete la vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione dei servizi. Le prestazioni rese dall'affidatario previste dal presente capitolato/schema di contratto potranno essere verificate dal Comune in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva:

- di contattare periodicamente gli utenti del servizio, i loro familiari e gli operatori scolastici per controllare la qualità delle prestazioni rese;
- di verificare con l'affidatario l'andamento e la corretta esecuzione del servizio, segnalando eventuali disfunzioni e richiedere, ove occorra, la sostituzione di operatori che non dovessero garantire il corretto svolgimento delle funzioni a loro affidate.

L'affidatario, così come indicato all'art. 7 del presente capitolato/schema di contratto, dovrà individuare, prima dell'inizio del servizio, un coordinatore, al quale l'Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento, l'affidatario dovrà individuare un sostituto e comunicare tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale. Il coordinatore dovrà essere munito di recapito telefonico e dovrà essere assicurata una reperibilità almeno nella fascia oraria dei servizi ogni giorno del calendario scolastico. Il Comune individua il referente del servizio nella persona di Roberto Canonici, che in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da Alessandra Pela. I precitati dipendenti comunali sono collocati presso l'Ufficio Servizi Educativi. I recapiti telefonici ed altri eventuali contatti saranno comunicati all'aggiudicazione del servizio.

Articolo 16

Penalità

L'Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva comunque di applicare le seguenti sanzioni:

- € 500,00 per ogni assenza dell'operatore addetto all'accompagnamento sullo scuolabus;
- € 200,00 ogni qualvolta l'operatore senza comunicazione alcuna prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai 10 (dieci) minuti;

L'amministrazione provvederà a contestare la violazione tramite notifica, dal ricevimento della quale l'affidatario disporrà di giorni 15 per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora le stesse non pervengano o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Responsabile del Settore 2° - Area Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo, si provvederà ad applicare la penale, con atto del medesimo dirigente, e in caso di reiterati comportamenti si addiverrà alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempienze riscontrate in seguito a controlli in ordine a:

- inefficienze nella qualità dei servizi erogati;
- presenza di operatori inferiore a quella prevista;
- mancato rispetto delle prestazioni richieste;

verrà notificata all'affidatario relativa contestazione unitamente a diffida ad adempiere. L'affidatario potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica. Qualora l'inadempienza riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta e/o la diffida ad adempiere.

Articolo 17

Stipula e risoluzione del contratto

La stipula del contratto sarà effettuata tramite il documento generato automaticamente dal GT-SUAM della Regione Marche e previo pagamento dell'imposta di bollo dovuta, qualora l'affidatario non sia esente. L'affidatario dovrà, inoltre, restituire firmato per accettazione il presente "Capitolato" tramite la medesima piattaforma.

Il Comune può disporre la risoluzione del contratto, restando salva la facoltà di richiesta di risarcimento dei danni, per le seguenti fattispecie:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di violazione del divieto di subappalto;
- in caso di reiterati comportamenti sanzionati con quanto previsto nell'art.15;
- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni previste nel contratto;
- l'inottemperanza ai codici di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e comunale.

- Ogni altro caso previsto dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Responsabile del Settore 2° - Area Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo e deve essere notificata al gestore.

Il Comune ha facoltà di recedere dall'accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta, ove si verificassero situazioni che non consentano da parte del gestore la corretta esecuzione del contratto, senza che lo stesso possa accampare diritti o pretese di sorta.

Articolo 18

Cessione del contratto e sub-appalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 all'Affidatario è fatto divieto di cedere il contratto, a

pena di nullità.

In considerazione che l'affidamento ha per oggetto servizi socio-educativi non è ammesso il subappalto.

Articolo 19

Garanzia definitiva

L'Affidatario è obbligato a costituire, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere presentata secondo le modalità di cui agli artt. 116 e 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dovrà espressamente prevedere:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua reintegrazione entro il termine di 15 giorni. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Ente Affidante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi sul deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Articolo 20

Rifusione danni e spese

L'Affidatario dovrà rifondere l'Ente affidante per le somme corrisposte a titolo sanzioni che vengano a questa eventualmente comminate, da organi esterni di vigilanza, connessi con il presente affidamento.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (e anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi su quanto prestato dall'operatore economico a titolo di garanzia definitiva. L'Affidatario è obbligato a reintegrare la garanzia definitiva di cui l'amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione della richiesta medesima.

Articolo 21

Responsabilità

L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi. Conseguentemente, quest'ultimo è chiamato a rispondere, nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione, per l'inadempimento a delle obbligazioni contrattuali e per i relativi danni. Durante l'esecuzione del contratto, l'Affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso l'Ente affidante, anche dell'operato dei propri dipendenti o collaboratori dei quali si avvalga a qualsiasi titolo. Il gestore, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie al fine di prevenirne il verificarsi, con l'obbligo di controllare adeguatamente rispetto al corretto espletamento delle attività e dei servizi affidati.

È fatto comunque obbligo all'Affidatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

L'Affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente schema di contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

Articolo 22

Prevenzione della corruzione. Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001.

Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti.

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del relativo Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'affidatario dovrà produrre dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e sottoscrivere, all'atto del contratto, copia del Codice di comportamento del Comune e del D.P.R. n. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 23

Obblighi relativi al trattamento dati

A) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 169/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 si informa che:

a) i dati raccolti sono trattati per finalità connesse esclusivamente all'espletamento della procedura in oggetto e all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale, per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso;

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con modalità informatica e/o cartacea, idonea a garantire la sicurezza dei dati stessi;

c) Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile e la loro mancata comunicazione consiste nell'impossibilità di potersi candidare o nella decadenza dall'affidamento;

d) i dati raccolti possono essere comunicati all'esterno a soggetti qualificati come responsabili del trattamento ed ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

e) L'Affidatario può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiaravalle
- Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Moroncini della ditta Morolabs srl di Montemarciano
- Il legale rappresentante della ditta affidataria dichiara di aver preso visione della informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) disponibile presso il sito internet del Comune di Chiaravalle www.comune.chiaravalle.an.it - sez. Informativa Privacy

B) Il presente affidamento prevede da parte della ditta affidataria il trattamento di dati personali per conto del Comune di Chiaravalle, pertanto, la stessa è designata ed istruita, in relazione all'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi

previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nel corso della durata dell'affidamento.

Articolo 25

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il gestore riguardo all'esecuzione e al rispetto delle norme contrattuali è competente il Foro di Ancona. Non è prevista la devoluzione dell'eventuale controversia ad arbitri.